



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

Del 22/04/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO IGIENE E SANITA' - MODIFICHE

Il giorno 22/04/2008 alle ore 21.15 ed in prosieguo il giorno alle ore
nella sala delle adunanze della sede comunale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria pubblica di prima Convocazione.

Presiede la seduta d.ssa Serena Checcacci nella sua qualità di Vice Presidente

Al momento (*) della votazione della presente deliberazione risultano presenti e assenti:

FERRI FERRUCCIO	Si	RUBETTI PAOLO	Si
PIANTINI GIUSEPPE	No	SASSOLI FEDERICO	Si
NASSINI RENATO	Si	NORCINI GIANFRANCO	Si
VIGIANI MARIA TERESA	Si	CHECCACCI SERENA	Si
MULINACCI GIUSEPPE	No	BENDONI BARBARA	No
DETTI DOMENICO	No	VITELLOZZI SANTINO	Si
POLVERINI SILVANO	Si	COREZZI MAURO	No
LARGHI ALBERTO	Si	CIAMPELLI CLAUDIA	No
GORI CARLO	Si	VARRAUD GIAMPIERO	No
ZOCCOLA ASCANIO	No	BARTOLINI ELISA	Si
ARDENTI ENZO	Si		

Totale presenti 13 Totale assenti 8

Assessori esterni presenti:

Funzionario verbalizzante dr. Ivano Moreschini in qualità di Segretario Generale
Assistito da Luigina Boschi

Scrutatori: ARDENTI ENZO GORI CARLO VITELLOZZI SANTINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Immediatamente eseguibile No

Allegati: No

*) Il numero dei presenti e assenti nel presente frontespizio é riferito al momento della votazione. Le eventuali nuove entrate e le uscite nonché il numero dei presenti alla votazione sono contenuti all'interno del presente verbale

OGGETTO: REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA' - MODIFICHE

RICHIAMATO il D.P.R. n. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e a mezzo del quale è stato approvato il Regolamento governativo di polizia mortuaria;

RICHIAMATO l'art 258 del vigente Regolamento di igiene e sanità Capo XVI come approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 17/3/08

PERSO ATTO che in sede di Conferenza dei Capigruppo precedente al Consiglio Comunale del 17/3/08, era stata condivisa una stesura diversa rispetto alla proposta dell'Ufficio tecnico, stesura che per errore materiale, non è mai arrivata agli atti ufficiali del Consiglio Comunale;

RITENUTO pertanto dover approvare la versione condivisa in sede di Conferenza dei Capigruppo e cioè :

ART 258

CRITERI GENERALI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 226 del presente Capo XVI del Regolamento di igiene e sanità, le tariffe per la concessione di loculi, posti distinti, posti terra-terra, ossari, aree per cappelle gentilizie o sepolcri privati vengono determinate secondo i seguenti criteri *generali*:

a) quanto ai posti terra-terra:

- costo della manodopera e macchine operatrici, correnti al momento della quantificazione della stessa,
- costo del cippo e della sua messa in opera,
- periodo di durata della concessione cimiteriale, prevista all'art. 252 del presente regolamento,
- costo della manutenzione del posto da parte del personale comunale (taglio erba, eventuale risistemazione del terreno sopra il posto);

b) quanto alla concessione del loculo all'interno di cappella pubblica:

- costo per la costruzione della cappella,
- costo totale degli interventi costruiti nel Comune diviso il numero dei loculi resi così disponibili;
- costo medio delle opere di finitura;

c) quanto al diritto di superficie per la costruzione di cappella privata, all'interno del perimetro cimiteriale:

- rapporto con la tariffa per la concessione di posto distinto, in relazione a :

a) superficie media disponibile per la costruzione,

b) numero di salme medio che si può tumulare,

c) durata della concessione del diritto di superficie prevista nel presente Regolamento e costi delle finiture.

RITENUTO inoltre opportuno – stante la necessità di far posto a nuove sepolture- incentivare la restituzione di posti oggetto di concessioni perpetue;

DOVENDO pertanto integrare le disposizioni di cui all'art. 252 del citato Regolamento (in grassetto sono evidenziate le integrazioni)

ART 252

CONCESSIONE CIMITERIALE

- 1) La concessione cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2) Con apposito contratto scritto, a titolo oneroso, viene concesso ai privati che ne facciano richiesta, la concessione di:
 - a) loculi con scadenza di 40 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c)
 - b) posti distinti ad una o due volte con scadenza di 40 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c).
 - c) ossari con scadenza di 30 anni. Alla scadenza della concessione relativa all'ossario, i resti mortali verranno estumulati e trasferiti in ossario comune.
 - d) posti terra-terra con scadenza di 15 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c). Per le relative specifiche si rimanda all'art. 238.
 - e) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, le quali sono regolamentate all'art. 259.

- 3) Il rinnovo di carattere straordinario dei posti di cui alle lettere a), b), è previsto solamente nel caso in cui la salma sia stata tumulata per un periodo inferiore ad anni quaranta: in tal caso il rinnovo sarà pari al periodo necessario per la permanenza di quaranta anni della salma medesima nel posto in oggetto.
- 4) Nel caso di posto distinto in cui sono presenti due salme, il contratto di rinnovo seguirà il criterio esposto al comma precedente ma riferito alla salma tumulata da minor tempo.
- 5) Nel caso in cui alla scadenza dei periodi previsti per loculi e posti distinti la salma non possa essere ridotta a causa della incompleta mineralizzazione, il privato ha diritto al prolungamento del contratto di concessione. Lo stesso avrà scadenza di anni 10 corrispondendo in percentuale la tariffa intera vigente; i restanti oneri sono a carico del Comune. Allo scadere di detto periodo, il privato può richiedere il procedimento relativo all'ossario (comma 2 lettera c). All'avvenuta scadenza del prolungamento di cui trattasi, senza che il privato presenti richiesta scritta di trasferimento dei resti mortali in ossario, il Comune pubblicherà l'avvenuto decorso della concessione all'Albo Pretorio e sulla lapide per 60 giorni. Trascorso tale periodo, senza che il privato abbia presentato alcuna richiesta scritta l'Amministrazione procederà al trasferimento dei resti mortali in ossario comune ed al recupero del posto.
- 6) Il recupero di loculi, posti distinti, ossari e posti terra-terra, avviene seguendo la cronologia dell'avvenuta scadenza oppure, per motivazioni di ordine tecnico, senza seguire detto ordine temporale.
- 7) Alla scadenza delle concessioni di durata trentennale (dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 742 del 17/09/1976 all'entrata in vigore del presente regolamento), su richiesta del privato può essere eseguito rinnovo della stessa per anni 10, o comunque fino al compimento di quaranta anni di tumulazione della salma, corrispondendo una tariffa proporzionata alla durata del rinnovo stesso calcolata rispetto alla tariffa intera. In caso di mancata richiesta scritta da parte del privato, il Comune pubblicherà l'avvenuto decorso della concessione all'Albo Pretorio e sulla lapide per 60 giorni. Trascorso tale periodo, ed in assenza di richiesta scritta, l'Amministrazione procederà al trasferimento dei resti mortali in ossario comune ed al recupero del posto.
- 8) Alla scadenza della concessione di 99 e 50 anni, il posto ritorna nella disponibilità del Comune, a meno che il privato non esegua la richiesta di ossario di cui al comma 2 lettera c).
- 9) In tutti i casi di mancata richiesta scritta di estumulazione e/o rinnovo (commi 3 e 4), il Comune provvede ad eseguire il seguente procedimento:
 - a) affiggere sulla lapide avviso datato di scadenza del posto per anni uno,
 - b) pubblicare entro il mese di febbraio all'Albo Pretorio per 60 giorni, i posti relativi alle scadenze di cui al precedente punto a),
 - c) al termine del periodo di cui al comma b), senza che nessun parente del defunto abbia presentato richiesta scritta di estumulazione e/o rinnovo (commi 3 e 4), l'Amministrazione procederà all'estumulazione della salma e conseguente trasferimento in ossario comune. Il posto verrà acquisito nella disponibilità del Comune.
- 10) a) **In merito ai posti perpetui, su richiesta del privato, può essere eseguita estumulazione della salma purché la stessa sia stata sepolta da almeno quaranta anni. In tal caso verrà concesso al privato un ossario per un periodo di anni 30.**
 - b) In merito ai posti con scadenza di novantanove anni, su richiesta del privato, può essere eseguita estumulazione della salma prima della scadenza della concessione, purché la stessa sia stata sepolta da almeno quaranta anni. In tal caso verrà concesso al privato un ossario per un periodo di anni 30 oppure, nel caso in cui debbano trascorrere più di trenta anni, l'ossario verrà concesso per il periodo rimanente, restando pertanto inalterata la data di scadenza del contratto originario.
Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), in ogni caso dovrà essere stipulato nuovo contratto di concessione per l'ossario; tutte le spese relative all'esecuzione di tale procedimento sono a carico dell'Amministrazione. Ad avvenuta estumulazione, il posto originario ritorna a far parte della disponibilità del Comune. Il presente procedimento non dà diritto ai rimborsi previsti all'art. 264.
- 11) Nel caso che la salma già presente nel tumulo sia ridotta in cassetta e collocata nel medesimo posto distinto o loculo, senza quindi liberarlo, non dovrà essere stipulato nuovo contratto di concessione e la scadenza rimarrà inalterata. In caso di seppellimento di nuova salma in tale posto, dovranno essere corrisposte solamente le spese relative alla tumulazione. Sulla lapide dovranno essere indicate le generalità relative ad entrambe le salme: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel caso di spostamento in ossario della salma ridotta e quindi di liberazione del posto, lo stesso rientra nella disponibilità dell'Amministrazione e su richiesta del privato, si applicheranno i rimborsi previsti all'art. 264.
- 12) La concessione "in vita" è data:
 - a) a coloro che, avendo compiuto il settantesimo anno di età, richiedano per essi l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato, ad una sola volta, dal proprio coniuge o convivente more uxorio;

- b) ai genitori che richiedano per uno di loro, o per entrambi qualora praticabile, l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato dal figlio deceduto in minore età;
- c) ai soggetti per i quali la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ne motivi ampiamente i caratteri dell'eccezionalità e della straordinarietà, dandone poi comunicazione al Consiglio Comunale.
- 13) Per quanto previsto al comma 12, il Responsabile del Servizio, per motivazioni igienico-sanitarie, tecniche e/o per carenza di posti all'interno dell'area cimiteriale, può entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, negare la concessione del secondo posto.
- 14) In caso di estumulazione, di posti a terra a due volte nei quali si riscontri la presenza di condizioni che non consentano l'igienico utilizzo della volta sottostante, il rinnovo della concessione o il riutilizzo dello spazio con altra salma è da ritenersi ostativo su parere dell'ufficio tecnico. La richiesta stessa è da intendersi nulla e revocata per causa di forza maggiore, con restituzione da parte dell'Amministrazione dei soli importi versati per il rinnovo medesimo.
- 15) Permuta di concessione cimiteriale, in assenza di salma o salme del posto concessionario
La concessione cimiteriale di posto distinto, può essere permutata con concessione di n. 2 loculi; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:
- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
b) scadenza: la medesima del contratto originario,
c) costo: la tariffa di n. 2 loculi relativamente al periodo contrattuale residuo.
- La concessione cimiteriale di n. 1 loculo o di n. 2 loculi, può essere permutata con concessione di n. 1 posto distinto; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:
- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
b) scadenza: la medesima del contratto originario,
c) costo: la tariffa di n. 1 posto distinto relativamente al periodo contrattuale residuo.
- Per tutti gli altri casi di permuta di concessione cimiteriale, saranno seguite le seguenti condizioni:
- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
b) scadenza: la medesima del contratto originario,
c) costo: la tariffa del nuovo posto concesso per il periodo contrattuale residuo.

Le disposizioni relative alla permuta di cui al presente comma, si applicano solamente fra concessioni cimiteriali a tempo determinato.

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato;

Escono i Consiglieri Piantini e Detti
Illustra l'Assessore Larghi

Dopo ampia discussione riportata nel verbale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente pone in votazione con il seguente esito:

presenti n.	13
votanti n.	11
Voti favorevoli n.	11
Voti contrari n.	0
Astenuti n.	2 (Checcacci Serena Vitellozzi Santino))

**PERTANTO IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche all'art 258 del Capo XVI del vigente Regolamento comunale di igiene e sanità, nel modo che segue:

ART 258
CRITERI GENERALI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 226 del presente Capo XVI del Regolamento di igiene e sanità, le tariffe per la concessione di loculi, posti distinti, posti terra-terra, ossari, aree per cappelle gentilizie o sepolcri privati vengono determinate secondo i seguenti criteri *generali*:

- a) *quanto ai posti terra-terra:*
 - costo della manodopera e macchine operatrici, correnti al momento della quantificazione della stessa,
 - costo del cippo e della sua messa in opera,
 - periodo di durata della concessione cimiteriale, prevista all'art. 252 del presente regolamento,
 - costo della manutenzione del posto da parte del personale comunale (taglio erba, eventuale risistemazione del terreno sopra il posto);
 - b) *quanto alla concessione del loculo all'interno di cappella pubblica:*
 - costo per la costruzione della cappella,
 - costo totale degli interventi costruiti nel Comune diviso il numero dei loculi resi così disponibili;
 - costo medio delle opere di finitura;
 - c) *quanto al diritto di superficie per la costruzione di cappella privata, all'interno del perimetro cimiteriale:*
 - rapporto con la tariffa per la concessione di posto distinto, in relazione a :
 - a) *superficie media disponibile per la costruzione,*
 - b) *numero di salme medio che si può tumulare,*
 - c) *durata della concessione del diritto di superficie prevista nel presente Regolamento e costi delle finiture.*
- 2) di approvare le modifiche all'art 252 del Capo XVI del vigente Regolamento comunale di igiene e sanità, nel modo che segue:

ART 252
CONCESSIONE CIMITERIALE

- 1) La concessione cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2) Con apposito contratto scritto, a titolo oneroso, viene concesso ai privati che ne facciano richiesta, la concessione di:
 - a) loculi con scadenza di 40 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c)
 - b) posti distinti ad una o due volte con scadenza di 40 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c).
 - c) ossari con scadenza di 30 anni. Alla scadenza della concessione relativa all'ossario, i resti mortali verranno estumulati e trasferiti in ossario comune.
 - d) posti terra-terra con scadenza di 15 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c). Per le relative specifiche si rimanda all'art. 238.
 - e) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, le quali sono regolamentate all'art. 259.
- 3) Il rinnovo di carattere straordinario dei posti di cui alle lettere a), b), è previsto solamente nel caso in cui la salma sia stata tumulata per un periodo inferiore ad anni quaranta: in tal caso il rinnovo sarà pari al periodo necessario per la permanenza di quaranta anni della salma medesima nel posto in oggetto.
- 4) Nel caso di posto distinto in cui sono presenti due salme, il contratto di rinnovo seguirà il criterio esposto al comma precedente ma riferito alla salma tumulata da minor tempo.
- 5) Nel caso in cui alla scadenza dei periodi previsti per loculi e posti distinti la salma non possa essere ridotta a causa della incompleta mineralizzazione, il privato ha diritto al prolungamento del contratto di concessione. Lo stesso avrà scadenza di anni 10 corrispondendo in percentuale la tariffa intera vigente; i restanti oneri sono a carico del Comune. Allo scadere di detto periodo, il privato può richiedere il procedimento relativo all'ossario (comma 2 lettera c). All'avvenuta scadenza del prolungamento di cui trattasi, senza che il privato presenti richiesta scritta di trasferimento dei resti mortali in ossario, il Comune pubblicherà l'avvenuto decorso della concessione all'Albo Pretorio e sulla lapide per 60 giorni. Trascorso tale periodo, senza che il privato abbia presentato alcuna richiesta scritta l'Amministrazione procederà al trasferimento dei resti mortali in ossario comune ed al recupero del posto.

- 6) Il recupero di loculi, posti distinti, ossari e posti terra-terra, avviene seguendo la cronologia dell'avvenuta scadenza oppure, per motivazioni di ordine tecnico, senza seguire detto ordine temporale.
- 7) Alla scadenza delle concessioni di durata trentennale (dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 742 del 17/09/1976 all'entrata in vigore del presente regolamento), su richiesta del privato può essere eseguito rinnovo della stessa per anni 10, o comunque fino al compimento di quaranta anni di tumulazione della salma, corrispondendo una tariffa proporzionata alla durata del rinnovo stesso calcolata rispetto alla tariffa intera. In caso di mancata richiesta scritta da parte del privato, il Comune pubblicherà l'avvenuto decorso della concessione all'Albo Pretorio e sulla lapide per 60 giorni. Trascorso tale periodo, ed in assenza di richiesta scritta, l'Amministrazione procederà al trasferimento dei resti mortali in ossario comune ed al recupero del posto.
- 8) Alla scadenza della concessione di 99 e 50 anni, il posto ritorna nella disponibilità del Comune, a meno che il privato non esegua la richiesta di ossario di cui al comma 2 lettera c).
- 9) In tutti i casi di mancata richiesta scritta di estumulazione e/o rinnovo (commi 3 e 4), il Comune provvede ad eseguire il seguente procedimento:
 - a) affiggere sulla lapide avviso datato di scadenza del posto per anni uno,
 - b) pubblicare entro il mese di febbraio all'Albo Pretorio per 60 giorni, i posti relativi alle scadenze di cui al precedente punto a),
 - c) al termine del periodo di cui al comma b), senza che nessun parente del defunto abbia presentato richiesta scritta di estumulazione e/o rinnovo (commi 3 e 4), l'Amministrazione procederà all'estumulazione della salma e conseguente trasferimento in ossario comune. Il posto verrà acquisito nella disponibilità del Comune.
- 10)
 - a) In merito ai posti perpetui, su richiesta del privato, può essere eseguita estumulazione della salma purché la stessa sia stata sepolta da almeno quaranta anni. In tal caso verrà concesso al privato un ossario per un periodo di anni 30.
 - b) In merito ai posti con scadenza di novantanove anni, su richiesta del privato, può essere eseguita estumulazione della salma prima della scadenza della concessione, purché la stessa sia stata sepolta da almeno quaranta anni. In tal caso verrà concesso al privato un ossario per un periodo di anni 30 oppure, nel caso in cui debbano trascorrere più di trenta anni, l'ossario verrà concesso per il periodo rimanente, restando pertanto inalterata la data di scadenza del contratto originario.
Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), in ogni caso dovrà essere stipulato nuovo contratto di concessione per l'ossario; tutte le spese relative all'esecuzione di tale procedimento sono a carico dell'Amministrazione. Ad avvenuta estumulazione, il posto originario ritorna a far parte della disponibilità del Comune. Il presente procedimento non dà diritto ai rimborsi previsti all'art. 264.
- 11) Nel caso che la salma già presente nel tumulo sia ridotta in cassetina e collocata nel medesimo posto distinto o loculo, senza quindi liberarlo, non dovrà essere stipulato nuovo contratto di concessione e la scadenza rimarrà inalterata. In caso di seppellimento di nuova salma in tale posto, dovranno essere corrisposte solamente le spese relative alla tumulazione. Sulla lapide dovranno essere indicate le generalità relative ad entrambe le salme: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel caso di spostamento in ossario della salma ridotta e quindi di liberazione del posto, lo stesso rientra nella disponibilità dell'Amministrazione e su richiesta del privato, si applicheranno i rimborsi previsti all'art. 264.
- 12) La concessione "in vita" è data:
 - a) a coloro che, avendo compiuto il settantesimo anno di età, richiedano per essi l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato, ad una sola volta, dal proprio coniuge o convivente more uxorio;
 - b) ai genitori che richiedano per uno di loro, o per entrambi qualora praticabile, l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato dal figlio deceduto in minore età;
 - c) ai soggetti per i quali la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ne motivi ampiamente i caratteri dell'eccezionalità e della straordinarietà, dandone poi comunicazione al Consiglio Comunale.
- 16) Per quanto previsto al comma 12, il Responsabile del Servizio, per motivazioni igienico-sanitarie, tecniche e/o per carenza di posti all'interno dell'area cimiteriale, può entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, negare la concessione del secondo posto.
- 17) In caso di estumulazione, di posti a terra a due volte nei quali si riscontri la presenza di condizioni che non consentano l'igienico utilizzo della volta sottostante, il rinnovo della concessione o il riutilizzo dello spazio con altra salma è da ritenersi ostativo su parere dell'ufficio tecnico. La richiesta stessa è da intendersi nulla e revocata per causa di forza maggiore, con restituzione da parte dell'Amministrazione dei soli importi versati per il rinnovo medesimo.
- 18) Permuta di concessione cimiteriale, in assenza di salma o salme del posto concessionario

La concessione cimiteriale di posto distinto, può essere permutata con concessione di n. 2 loculi; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:

- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
- b) scadenza: la medesima del contratto originario,
- c) costo: la tariffa di n. 2 loculi relativamente al periodo contrattuale residuo.

La concessione cimiteriale di n. 1 loculo o di n. 2 loculi, può essere permutata con concessione di n. 1 posto distinto; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:

- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
- b) scadenza: la medesima del contratto originario,
- c) costo: la tariffa di n. 1 posto distinto relativamente al periodo contrattuale residuo.

Per tutti gli altri casi di permuta di concessione cimiteriale, saranno seguite le seguenti condizioni:

- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
- b) scadenza: la medesima del contratto originario,
- c) costo: la tariffa del nuovo posto concesso per il periodo contrattuale residuo.

Le disposizioni relative alla permuta di cui al presente comma, si applicano solamente fra concessioni cimiteriali a tempo determinato.

2) di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e che le norme regolamentari, una volta esecutive, verranno nuovamente pubblicate all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;

3) di dare atto che dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo testo dei citati articoli 258 e 252 del Regolamento comunale, cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili con le modifiche approvate con la presente deliberazione.

COMUNE di BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)



Servizio: lavori pubblici

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA' - MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:


FAVOREVOLE

Bibbiena, ___16/04/2008_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: REGOLAMENTO IGIENE E SANITA' - MODIFICHE

Letto e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
S. CHECCACCI



IL SEGRETARIO
I. MORESCHINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 06/05/08 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 904 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 06/05/08



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 06/05/08 al 21/05/08 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 904 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il 16/05/2008 essendo strascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE